

Cl.: 1.1.02

DELIBERAZIONE n. 528

del 13/12/2024

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI - AREA SANITÀ

Responsabile del procedimento: Paola Braglia

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la L.R. n. 23 dell'11/08/2015 recante "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo" ha disposto la costituzione delle nuove Agenzie in luogo delle ex ASL;
- con DGR n. X/4470 del 10/12/2015 è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana con effetto dall'01/01/2016, in attuazione della L.R. n. 23/2015;
- con Delibera ATS n. 466 del 25/10/2024 si è preso atto della D.G.R. n. XII/3229 del 21/10/2024 di approvazione da parte di Regione Lombardia dell'aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024;

Richiamati i Decreti ATS:

- n. 413 del 06/10/2017 ad oggetto "Approvazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali";
- n. 368 del 05/07/2018 ad oggetto "Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali già approvato con Decreto n. 413 del 06/10/2017 – Nuova formulazione";

Visti:

- il CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19/12/2019;
- il CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23/01/2024;

Visto il nuovo Regolamento disciplinante le tipologie di incarichi dirigenziali e le procedure di conferimento e revoca degli incarichi gestionali e professionali ai dirigenti sanitari dell'ATS Val Padana, redatto e proposto dalla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il testo del Regolamento è stato illustrato alle OO.SS della Dirigenza Area Sanità nel corso dell'incontro sindacale del 15/11/2024 e, considerata l'assenza di osservazioni o proposte di modifica, il confronto si è concluso con esito positivo in data 27/11/2024;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane proponente il presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e della L.R. 33/2009 e s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare il nuovo Regolamento disciplinante le tipologie di incarichi dirigenziali e le procedure di conferimento e revoca degli incarichi gestionali e professionali ai dirigenti sanitari, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, dalla data di approvazione della presente deliberazione, deve intendersi definitivamente abrogato il Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali approvato con Decreto ATS n. 368 del 05/07/2018;
3. di demandare alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
4. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Il Direttore Generale
Firmato digitalmente
Ida Maria Ada Ramponi

Il Direttore Amministrativo
Firmato digitalmente
Domenico Versace

Il Direttore Sanitario
Firmato digitalmente
Piero Superbi

Il Direttore Sociosanitario
Firmato digitalmente
Diego Maltagliati



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELL'AREA SANITÀ

ATS DELLA VAL PADANA

INDICE

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - TIPOLOGIE D'INCARICO

ART. 3 - ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI - REQUISITI

ART. 4 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI – CRITERI E PROCEDURE

A) Incarichi di Direzione di Struttura Complessa

B) Incarichi dirigenziali diversi dalla Direzione di Struttura Complessa

ART. 5 - ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICHI

A) Incarichi di Direttore di Dipartimento

B) Incarichi dirigenziali ai sensi articolo 15 septies D.lgs n. 502/92

ART. 6 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI INCARICO

ART. 7 - INCARICHI DI SOSTITUZIONE

ART. 8 - VALUTAZIONE DI FINE INCARICO

ART. 9 - RINNOVO DEGLI INCARICHI

ART. 10 - REVOCA ANTICIPATA DELL'INCARICO

ART. 11 - RINUNCIA DELL'INCARICO

ART. 12 - MUTAMENTI D'INCARICO - AFFIDAMENTO DI INCARICO DIVERSO

ART. 13 - GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI

ART. 14 - ROTAZIONE DEGLI INCARICHI, INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

ART. 15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 16 - NORME FINALI E DI RINVIO

Premessa

- Il presente Regolamento è finalizzato a garantire oggettività ed imparzialità nella scelta dei soggetti affidatari degli incarichi dirigenziali e a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno, con l'obiettivo di garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale ed un'efficace e proficua organizzazione dell'Agenzia.
Il sistema di conferimento degli incarichi è basato su principi di autonomia, responsabilità e valorizzazione del merito e della prestazione professionale e garantisce equità e parità di trattamento tra uomini e donne.

Normativa di riferimento

- D.lgs. 502/1992 s.m.i.- Art. 15, comma 7 bis;
- DPR n. 483/97 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale";
- DPR n. 484/97 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale";
- D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 - Art. 9, comma 32;
- D.L. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 – Art.1, comma 18;
- D.L. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012 - Art. 4;
- D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013;
- CCNL dell' Area della Sanità del 2019-2022 Capo II "Il sistema degli incarichi dirigenziali".

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento definisce le tipologie di incarichi dirigenziali e le procedure di conferimento e revoca di: Direttore di Dipartimento, Direzione di Struttura Complessa, Direzione di Struttura Semplice e Semplice a valenza dipartimentale e di natura professionale, dell'Area Sanità, affidabili al personale della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie, sulla base di quanto previsto dal Titolo III, Capo II del CCNL dell' Area della Sanità del 23/01/2024 – triennio 2019-2021 e degli incarichi dirigenziali ex art. 15 septies del D.Lgs 502/92.

ART.2 - TIPOLOGIE D'INCARICO

Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 22 e seguenti del CCNL dell' Area della Sanità del 23/01/2024, si distinguono in:

A. INCARICHI GESTIONALI

1. Incarico di Direzione di Struttura Complessa (SC);
2. Incarico di Direzione di Struttura Semplice a valenza dipartimentale o distrettuale (SSD);
3. Incarico di Direzione di Struttura Semplice, quale articolazione interna di Struttura Complessa (SS);
4. Incarico di Direttore di Dipartimento, di cui a D.lgs n. 502/1922, conferibile esclusivamente ai Direttori delle Strutture complesse aggregate al Dipartimento.

B. INCARICHI PROFESSIONALI

1. Incarichi professionali di altissima professionalità, i quali si distinguono a loro volta in:
 - 1a) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale;
 - 1b) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale;

2. incarico professionale di alta specializzazione;
3. incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
4. incarico professionale iniziale.

A tutti i dirigenti, anche neoassunti, dopo il periodo di prova, deve essere conferito un incarico dirigenziale.

Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali iniziali.

ART-3 – ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI REQUISITI

Gli incarichi dirigenziali di tipo gestionale sono identificati sulla base dell'organizzazione aziendale definita nel POAS e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL dell'Area della Sanità del 23.01.2024.

Gli incarichi dirigenziali di tipo professionale di altissima professionalità e di alta specializzazione sono formalmente istituiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Dipartimento di competenza, con indicazione della denominazione dell'incarico, delle funzioni, dell'afferenza e della pesatura.

Il numero delle posizioni dirigenziali da istituirsi non può superare:

- per gli incarichi professionali di altissima professionalità a valenza dipartimentale, il 5% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di alta specializzazione e di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, conferiti complessivamente a livello aziendale;
- per gli incarichi di altissima professionalità, quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale, il 10% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di alta specializzazione e di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo conferiti complessivamente a livello aziendale.

Le percentuali complessive aziendali del 5% e del 10% sono distribuite tra le varie articolazioni organizzative proporzionalmente alla dimensione dell'organico necessario all'attività di servizio, tenuto conto della loro complessità.

Gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono affidati ai dirigenti in possesso dei requisiti prescritti dal D.P.R. 484/1997.

Gli incarichi dirigenziali di Direzione di Struttura Semplice a valenza dipartimentale o distrettuale, di Direzione di Struttura Semplice quale articolazione interna di Struttura Complessa, gli incarichi professionali di altissima professionalità, gli incarichi professionali di alta specializzazione e gli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo sono conferibili ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

Gli incarichi dirigenziali di tipo professionale iniziali sono conferiti ai dirigenti con meno di 5 anni di servizio e che abbiano superato il periodo di prova.

Ai fini del conferimento, si considerano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a impegno ridotto, nella medesima disciplina relativa all'incarico da conferire, presso Aziende o Enti di cui all'art. 1 del CCNL del 23/01/2024, altre amministrazioni di comparti diversi, ospedali privati accreditati, aziende ospedaliere universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea.

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro, fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art.17-bis, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

ART.4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI – CRITERI E PROCEDURE

A) Incarichi di Direzione di Struttura Complessa

Gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa, di cui all'Art.22, comma 1, Par.1, lett. a) del CCNL 23.01.2024, sono conferiti dal Direttore Generale, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, con le procedure previste dalla Legislazione nazionale e regionale vigente, che ne disciplinano anche i requisiti.

Per quanto riguarda la definizione del fabbisogno, l'avvio della procedura di conferimento dell'incarico, la nomina della commissione di valutazione, i criteri e le modalità di valutazione dei candidati si rimanda alle Linee di Indirizzo regionale indicate nella DGR 2 agosto 2013, n. X/553.

Al fine del conferimento dell'incarico di struttura complessa si valutano tutti gli elementi elencati all'art.23, comma 11 del CCNL 23/01/2024, integrati dai seguenti:

- valutazione delle capacità gestionali, con particolare riferimento al governo del personale;
- rapporti con l'utenza e con gli stakeholder di riferimento;
- capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione;
- conseguimento dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati, tenuto conto delle risorse assegnate.

Al termine il Direttore Generale procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio complessivo.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane d'età.

Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la Relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Agenzia prima della nomina del vincitore.

L'incarico è conferito per un periodo di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, qualora coincidente con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo, in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati delle attività svolte ai sensi del D.lgs. 229/99 ed alle norme attuative di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza dell'Area Sanità nel tempo vigenti.

B) Incarichi dirigenziali diversi dalla Direzione di Struttura Complessa

B1 - Sono conferiti previa emissione di avviso di selezione interna:

- gli incarichi di direzione di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale (SSD), di direzione di Struttura Semplice in Staff alla Direzione Strategica e di direzione di Struttura Semplice di Struttura Complessa, (Art. 22, comma 1, Par. I, lett. b) e lett. c), del C.C.N.L. 23/01/2024);
- l'incarico professionale di altissima professionalità (Art. 22, comma 1, Par. II lettera (a)) che si distingue in: incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale o quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale (Art. 22, comma 1, paragrafo II, lettera a), punto a1) e a2);
- l'incarico professionale di alta specializzazione nell'ambito di una struttura complessa o semplice anche a valenza dipartimentale, (Art. 22, comma 1 paragrafo II lettera b).

L'avviso interno deve essere adottato con Delibera del Direttore Generale, pubblicato sul sito istituzionale – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – per almeno 15 giorni e stabilisce tutti gli elementi caratterizzanti dell'incarico da conferire, quali ad esempio:



- tipologia e denominazione dell'incarico professionale oggetto dell'avviso (*SS, SSD, Incarico altissima professionalità, incarico alta specializzazione*), tra quelle individuate dal CCNL del 23/01/2024 e la struttura alla quale l'incarico offerisce;
- requisiti di partecipazione;
- profilo dirigenziale richiesto;
- durata dell'incarico;
- termini e modalità di presentazione della domanda.

I dirigenti interessati all'affidamento degli incarichi presentano domanda alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane che cura la prima fase istruttoria, attestando il possesso dei requisiti richiesti.

Le domande sono esaminate e comparate da una Commissione composta, di norma, dal Direttore della Direzione Strategica di riferimento, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore della Struttura Complessa competente, ovvero da altro Dirigente titolare di Struttura afferente al medesimo Dipartimento, qualora il Direttore del Dipartimento sia nel contempo Direttore della Struttura Complessa competente, che tiene conto, in relazione alla natura e caratteristiche dell'incarico, dell'area e profilo/disciplina di appartenenza del dirigente, delle attitudini e delle capacità gestionali e professionali, dei risultati conseguiti in precedenza nell'ATS. e negli Enti del S.S.N. e delle relative valutazioni, nonché delle specifiche competenze possedute.

Nel conferimento dell'incarico viene effettuata una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali, ai sensi dell'art. 23, comma 11 del CCNL del 23.01.2024, esaminando:

- a) le valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2 del CCNL 19.12.2019, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);
- b) l'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) le attitudini personali e le capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi, svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d) i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4 del CCNL 19.12.2019 (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti),
- e) il criterio della rotazione ove applicabile;
- f) le capacità relazionali.

La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio basato sui criteri sopra indicati e provvede a trasmettere al Direttore Generale, tramite la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, il relativo verbale di valutazione indicando il candidato che ritiene idoneo a ricoprire l'incarico.

Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale, nel limite del numero previsto dal Piano di Organizzazione Aziendale.

B2 - Sono conferiti senza emissione di avviso di selezione interna, su indicazione del Dirigente responsabile della struttura di appartenenza:

- gli incarichi professionali di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (Art. 22, comma 1, Par. II, lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024);
- gli incarichi professionali iniziali (Art. 22, comma 1, Par. II, lett. d), del C.C.N.L. 23/01/2024);

Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, l'Agenzia effettua una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tiene conto di quanto previsto dall'art. 23, comma 11 del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità.

Fermo restando il limite di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali di Direzione di Struttura Semplice e gli incarichi di natura professionale, di cui



all'articoli 22 Par. I, lett. b) e lett. c), e Par. II, lett. a), b) e c) hanno durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo.

ART.5 – ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICHI

A) Incarichi di Direttore di Dipartimento

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti, su base fiduciaria, dal Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario e Socio-Sanitario, in relazione alla tipologia di Dipartimento da assegnare, esclusivamente ai Direttori di Strutture Complesse aggregate nel Dipartimento e sono remunerati con la maggiorazione di retribuzione prevista dall'art. 69, comma 10 (retribuzione di posizione) del CCNL 23/01/2024.

Il conferimento avviene tenuto conto dell'esperienza professionale, del curriculum, della capacità organizzativa e gestionale e dei programmi di attività e sviluppo, in aderenza alla visione dell'Agenzia. Per il periodo dell'incarico, il Direttore di Dipartimento mantiene la titolarità della Struttura Complessa cui è preposto.

La durata degli incarichi non può superare il periodo dell'incarico di Direttore Generale e l'incarico cessa comunque in caso di decadenza del Direttore Generale. Il Direttore di Dipartimento resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.

L'eventuale revoca e il rinnovo dell'incarico sono stabiliti dal Direttore Generale in conformità alla normativa vigente.

B) Incarichi dirigenziali ai sensi articolo 15 septies D. Lgs. n. 502/92

Ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. il Direttore Generale, previa autorizzazione della Direzione Generale Welfare Regione Lombardia, può conferire, a laureati in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa, incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo entro i limiti del 2% della dotazione organica della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 15 septies D. Lgs. n. 502/92, il Direttore Generale può conferire incarichi dirigenziali, oltre a quelli previsti dal comma precedente, mediante stipula di contratti a tempo determinato, in numero non superiore al 5% della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esperti di provata competenza, per profili diverso da quello medico, che non godano del trattamento di quiescenza, e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto.

Gli incarichi hanno durata da 2 a 5 anni con facoltà di rinnovo.

Non è in ogni caso ammesso il conferimento di incarico di Struttura Complessa ai sensi dell'art. 15 septies del D. Lgs. n. 502/1992.

L'affidamento è previsto a seguito di emissione di specifico bando da pubblicato sul sito aziendale.

ART.6 – CONTRATTO INDIVIDUALE DI INCARICO

Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito, ivi inclusa la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante.

Il contratto individuale integrativo è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni, salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del Dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del Contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al Dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui al comma 13 dell'art.



23 e al comma 8 dell'art. 24 del C.C.N.L. 23/01/2024; in tal caso non si applica l'art. 71 (clausola di garanzia).

ART. 7 – INCARICHI DI SOSTITUZIONE

In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento temporaneo:

- a) per quanto concerne i casi di assenza dei Direttori di Dipartimento, la sostituzione è affidata compatibilmente con le disponibilità del fondo di cui all'art. 72 del CCNL del 23/01/2024, dall'Agenzia ad altro dirigente con incarico di direzione di Struttura Complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale;
- b) per quanto concerne le assenze dei dirigenti con incarico di direzione di Struttura Complessa, di Strutture Semplici a valenza Dipartimentale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice, la sostituzione può essere affidata dall'Agenzia – compatibilmente con le disponibilità del fondo di cui all'art.72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) – ad altro dirigente della Struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura interessata che, a tal fine, si avvale dei seguenti criteri:
 1. il Dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 22 del CCNL del 23/01/2024, con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza, ad esclusione dei dirigenti titolari di un incarico professionale iniziale;
 2. il Dirigente sostituito deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di Struttura Semplice, quale articolazione interna di Struttura Complessa ovvero di Altissima Professionalità o di Alta Specializzazione di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 23/01/2024;

In caso di assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene:

- a) per il Direttore di Dipartimento, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 17 bis del D.lgs. n. 502/1992 e s.n., mediante affidamento ad altro Direttore di Struttura Complessa del Dipartimento;
- b) per il Dirigente con incarico di direzione di Struttura Complessa, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al DPR 484/1997 e s.m.i.. La durata dell'intero periodo di sostituzione, per ciascun Dirigente sostituito, può durare fino a nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Qualora non sia stato possibile espletare le procedure concorsuali entro i 15 mesi di termine massimo di sostituzione, potrà essere attivata una nuova procedura interna di sostituzione nel rispetto del criterio di rotazione ove applicabile;
- c) per il Dirigente con incarico di Direzione di Strutture Semplici a valenza Dipartimentale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di Struttura Semplice, per un massimo di tre mesi successivi alla cessazione del titolare, mediante attivazione di procedura selettiva.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del presente articolo, le procedure selettive dovranno tenere conto oltre ai criteri di cui al punto 2 lettera b) cit. anche della valutazione comparata dei curricula dei Dirigenti interessati. Possono presentare domanda di sostituto i dirigenti in possesso dei requisiti succitati afferenti alla struttura vacante o, qualora ciò non fosse possibile, i dirigenti nella medesima disciplina, nell'ambito del Dipartimento di appartenenza.

Ove non sia possibile l'individuazione del sostituto per cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, l'Agenzia può affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro Dirigente con corrispondente incarico e, ove possibile, con anzianità di cinque anni nella medesima disciplina. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove.

Nei succitati casi di sostituzione, al Dirigente sostituito è riconosciuta una indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50% del valore della retribuzione di posizione di parte fissa del Dirigente sostituito. Tale indennità, ad esclusione di quanto previsto per i sostituti del Direttore di Dipartimento per cessazione,



a decorrere dal 01.01.2025 è posta a carico del fondo per la retribuzione degli incarichi. Per i sostituti del Direttore di Dipartimento per cessazione l'indennità prevista per la sostituzione è posta a carico del bilancio aziendale. Nel caso di sostituzioni per assenza temporanea, l'indennità sopraindicata viene corrisposta dopo due mesi di sostituzione e qualora l'assenza si prolunghi oltre i due mesi, viene corrisposta anche per i primi due mesi. L'indennità può essere corrisposta anche per periodi frazionati, ripetuti nel corso dello stesso anno.

Le sostituzioni di cui al presente articolo avvengono con provvedimento del Direttore Generale o suo delegato.

Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario o di direttore sociosanitario, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n.165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'Agenzia può provvedere con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, nel rispetto delle procedure sopra richiamate, di cui all'art. 25 comma 3 CCNL 23.01.20243. La durata massima di tale rapporto di lavoro a tempo determinato non può superare i 36 mesi (Art. 84 comma 2 CCNL 23/01/2024).

L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma precedente può essere assegnato da ATS ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma precedente, conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa e la relativa indennità di esclusività ove spettanti.

ART. 8 – VALUTAZIONE DI FINE INCARICO

La valutazione di fine incarico compete ai Collegi Tecnici di cui all'art. 57 del CCNL del 19.12.2019, costituiti secondo le indicazioni del Direttore Generale. Per le modalità di funzionamento del Collegi Tecnici si rinvia alla vigente specifica regolamentazione interna.

ART. 9 - RINNOVO DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi diversi dall'incarico iniziale possono essere rinnovati alla loro naturale scadenza, previa valutazione positiva a fine incarico da parte del Collegio Tecnico, senza attivare ulteriore procedura selettiva. Gli incarichi sono rinnovati con delibera del Direttore Generale, nel rispetto delle misure di rotazione individuate dall'Agenzia, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 10 - REVOCA ANTICIPATA DELL'INCARICO

Gli incarichi sono revocati secondo le procedure previste dalle disposizioni normative e dai contratti vigenti, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- per i motivi di cui all'art. 15 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 del CCNL 19.12.2019 (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione);
- per il venir meno dei requisiti.

La revoca avviene con atto scritto e motivato.



ART. 11 - RINUNCIA DELL'INCARICO

Il dirigente può rinunciare all'incarico conferitogli, mediante comunicazione scritta e motivata da inoltrare, di norma con un preavviso di almeno 30 giorni. E' facoltà dell'Agenzia differire la decorrenza della rinuncia fino ad un massimo di 6 mesi, onde non pregiudicare le attività e l'organizzazione dei servizi interessati.

Con la rinuncia all'incarico ed alla relativa valorizzazione economica, il dirigente mantiene la retribuzione di posizione garantita dal CCNL vigente avendo diritto alla retribuzione di posizione correlata all'incarico professionale di nuova attribuzione.

ART. 12 - MUTAMENTI D'INCARICO - AFFIDAMENTO DI INCARICO DIVERSO

In base ad esigenze organizzative e/o funzionali dell'Agenzia, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, previo confronto sindacale e con il consenso delle parti, il Direttore Generale può disporre, anche prima della scadenza dell'incarico o alla scadenza stessa, l'affidamento di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, nel rispetto della disciplina di inquadramento del dirigente e fatto salvo il trattamento economico in godimento, ai sensi dell'Art.1, comma 18 del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011. In tal caso trova applicazione quanto disciplinato dall'Art. 71 del CCNL 23.01.2024 comma 1 e 2 (clausola di garanzia).

L'Agenzia alla scadenza dell'incarico dirigenziale anche in relazione a processi di riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 32, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, ha la facoltà di non confermare l'incarico, pur in presenza di valutazione positiva, e affidare un incarico diverso anche di valore economico inferiore, nel rispetto dell'art. 71 del CCNL 23.01.2024 comma 1 e 2 (clausola di garanzia).

ART. 13 - GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI

L'attribuzione del trattamento economico di posizione correlato agli incarichi dirigenziali è differenziato sulla base della graduazione delle funzioni stabilita a livello di Agenzia secondo criteri e parametri definiti a seguito di accordo con le OO.SS.

ART. 14 - ROTAZIONE DEGLI INCARICHI, INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Nel conferimento o conferma degli incarichi di cui al presente Regolamento, l'Agenzia tiene conto degli indirizzi regionali (ORAC) e nazionali (ANAC) e delle misure di rotazione previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sezione anticorruzione e trasparenza - e dal Regolamento ATS per la rotazione del personale dirigente del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale, anche in conformità a quanto disposto dai D.lgs. n. 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità.

ART. 15 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Non è consentito l'affidamento, a dirigenti ad impegno ridotto o non esclusivo, di un incarico di struttura complessa o di un incarico di struttura semplice di valenza dipartimentale o direttamente afferente ad una Direzione dell'Agenzia.

ART. 16 - NORME FINALI DI RINVIO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione con deliberazione del Direttore Generale.

Per quanto non specificamente disciplinato nei precedenti articoli si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti.